

# Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 156 del 23/12/2009

Sessione: Ordinaria Convocazione: 1ª Seduta n. 43

Classifica.: 004.03 Anno 2009

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ABROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLE DELIBERE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 87 DEL 26/5/2008 E N. 217 DEL 15/12/2008.

Relatore ASS. LEPRI TIZIANO

Ufficio Proponente DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Riferimento PEG 532

Resp. del Proc Dott. Rocco Conte

Centro di Costo 532

L' anno **duemilanove** e questo dì **23** del mese **Dicembre**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza del Sig. **ERMINI DAVID** assistito dal Sig. **TRISCIUOGLIO EMILIA.** 

### Sono presenti i Sigg.:

AZZARELLO ADAMO - BALDINI SAMUELE - BARDUCCI ANDREA - BARTALONI SANDRO - BIAGIOTTI SARA - BOMBARDIERI REMO - BRUNETTI LEONARDO - CALO' ANDREA - CANTINI ANDREA - CAPECCHI FEDERIGO - CAROVANI GIUSEPPE - CEI MAURIZIO - CIAMPOLINI FILIPPO - CLEMENTINI SABATINO - COMUCCI LEONARDO - CONTI CATERINA - CORDONE MARCO - CRESCI ALESSANDRO - ERMINI DAVID - FIORENTINI ALESSANDRA -

FRANCHI ERICA - FUSI STEFANO - GIUNTI PIERO - LAZZERI LORETTA - LAZZERINI RICCARDO - LENSI MASSIMO - MASSAI PIERGIUSEPPE - MELANI SILVIA - NASCOSTI NICOLA - PESTELLI FRANCO - PROSPERI STEFANO - SENSI GUIDO - TONDI FEDERICO - VERDI LORENZO - VILLA TOMMASO - -

Sono Assenti i Sigg. :

BARILLARI SALVATORE - MONTAGNI ENZO - - - - -

## Il Consiglio

### Il Consiglio

**Visto** l'articolo 117 della vigente Costituzione il cui combinato disposto sancisce l'autonoma potestà regolamentare degli Enti locali nella materia tributaria ...."I comuni e le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite";

**Visto** l'articolo 119 della vigente Costituzione che così recita: 'I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa"...;

Visti gli articoli 7 e 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000 che regolano la materia dei regolamenti provinciali e la competenza in materia dei Consigli degli Enti Locali, ai quali è affidato anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Visto l'art. 27 comma 8 della L.448/2001- Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che recita quanto segue: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1988 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale all'Irpef e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1. gennaio dell'anno di riferimento";

**Visto** l'art. 3.1 L. 27/07/2000 N. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" il quale recita testualmente:

'Efficacia temporale delle norme tributarie:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono";

Visto l'articolo 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che così recitano:

- "1) Le province ed i comuni **possono** disciplinare con **regolamento** le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della **aliquota massima** dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti: Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- 2) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi";

**Visto** l'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 così come modificato dal Decreto Legislativo 30/12/99 n. 506 che ha previsto che le Province possano istituire l'imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA (IPT);

Richiamata la risoluzione n. 1 del 19 febbraio 2001 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito del Comune di Cordenons circa la possibilità dell'ente di deliberare in materia di ICI delle aliquote inferiori al 4 per mille, precisa quanto segue:

"...poiché gli enti locali, se da un lato non possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime stabilite dalla legge statale, dall'altro possono però articolarle diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale, poiché tale potestà rientra tra quelle che lo stesso art. 52 ad essi consente di esercitare. E' comunque necessario rammentare che, nella scelta delle aliquote applicabili, il comma 2, dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/'97, nello stabilire la necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione, richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dall'abbassamento dell'aliquota con le previsioni di bilancio per l'anno in cui la relativa deliberazione avrà efficacia...".

**Precisato** che la risoluzione di cui sopra, pur riferendosi all'Imposta Comunale sugli Immobili, può essere estesa, come confermato dal MEF, a tutti quei tributi che trovano il loro presupposto nella necessità di adottare apposito regolamento in base all'art. 52 del D.lgs n. 446/'97 e quindi anche all'Imposta Provinciale di Trascrizione;

Vista la nota n. 26722 del 4 gennaio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale in cui viene chiarito che: "...all'art. 52 del D.L.gs. 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale le province, nell'ambito della loro potestà regolamentare, possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, fatta eccezione per l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi....Pertanto le Province hanno la facoltà di disporre riduzioni per i tributi di loro competenza a favore di particolari categorie di contribuenti ritenute, in base alla loro capacità contributiva ed alle particolari condizioni soggettive, meritevoli di assolvere il tributo in forma più agevolata. In ogni caso, occorre che venga assicurato il rispetto della disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 52 che, nello stabilire la necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione, richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dalla riduzione di imposta con le previsioni di bilancio per l'anno in cui la relativa deliberazione avrà efficacia";

Richiamata la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 21417 del 3 agosto 2004 nella parte in cui si afferma che: "....la provincia è legittimata, sulla base del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ad approvare tariffe diversificate in ragione di particolari categorie di soggetti passivi, purché non venga superato il limite massimo stabilito dalla legge. Infatti il comma 1 dell'art. 52 in questione consente che le province possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Pertanto, la provincia in indirizzo potrà deliberare gli aumenti delle tariffe base dell'IPT diversificando, nell'ambito del limite massimo del venti per cento previsto dal comma 2 dell'art. 56 e secondo criteri di ragionevolezza, la tariffa massima, in modo tale da concedere le agevolazioni per particolari categorie di contribuenti.";

Vista la delibera di Consiglio n. 59 del 26/3/2007 che introduceva agevolazioni per soggetti disabili sensoriali adottata sul principio generale di cui anche alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20363 del 1/08/2001 in risposta ad un quesito della Provincia di Napoli nella quale si afferma che "...le province, in virtù della potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/'97, in cui deve essere ricompresa anche la facoltà di disporre agevolazioni per i tributi di competenza degli enti locali, possono deliberare riduzioni anche per questa particolare categoria di disabili";

Vista la delibera n. 20 del 18/02/2008, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo regolamento dell'imposta, con decorrenza 1/1/2008 ed ha contestualmente abrogato il precedente;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e Finanze ha dato comunicazione del nuovo regolamento nella G.U. n. 179 del 1/8/2008 nell'Elenco 16 al numero 25, senza rilievi in merito alla legittimità non ricorrendo al potere specificatamente attribuitogli dal già citato D.lgs 446/97 art. 52, comma 4 di

impugnare tali regolamenti avanti agli organi di giustizia amministrativa così come ribadito dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 241/E del 29 dicembre 2000;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 76 del 15 aprile 2008 che riduce al 10% l'aumento da applicare alle tariffe dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, rispetto alla misura determinata con Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998 con decorrenza dal 1/10/2008 e dispone di non applicare alcun aumento alle tariffe determinate dal D.M. suddetto dall'anno 2009;

Considerato che con delibera di Consiglio n. 87 del 26/5/2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 179 del 1 agosto 2008 nell'Elenco 16 al numero 26, è stato modificato il regolamento dell'I.P.T. introducendo alcune agevolazioni al fine di garantire la presenza e lo sviluppo sul territorio provinciale di settori importanti quali quello delle imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e quello delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e le attività di autoservizi pubblici, ovvero le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e le attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea), avvalendosi di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota n. 21417 del 3/08/2004, in risposta ad un quesito della Provincia di Roma, nella quale si esprime che è possibile per le province approvare tariffe diversificate in ragione di particolari categorie di soggetti passivi purché non venga superatro il limite massimo previsto dalla legge. I veicoli ad uso locazione senza conducente ed i veicoli ad uso trasporto pubblico di linea e uso trasporto pubblico di piazza sono già stati individuati anche dalla Provincia di Roma quale categoria di soggetti passivi;

Vista la nota protocollo n. 258606 del 10 giugno 2008 a firma del Direttore Servizi finanziari Provincia di Firenze trasmessa con mail dello stesso giorno al Ministero delle Finanze per chiarire gli aspetti concernenti i termini di decorrenza delle nuove agevolazioni previste dal Regolamento;

**Dato atto** che il Ministero ha accolto i chiarimenti forniti e in data 1/8/2008 ha dato comunicazione della delibere di Giunta n. 76 del 15/4/2008 avente ad oggetto "Servizio Finanziario – Imposta Provinciale di trascrizione, determinazione della misura della tariffa base per gli anni di bilancio 2008, 2009 e 2010 ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.Lgs. 446/97" e di quella di Consiglio n. 87 del 26/5/2008 avente ad oggetto "Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico- modifica al regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 febbraio 2008. Introduzione di agevolazioni" sulla G.U. n. 179 del 1/8/2008;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 241 del 29/10/2008 recante per oggetto "Servizio Finanziario – Imposta Provinciale di Trascrizione determinazione della misura della tariffa base dell'anno di bilancio 2009 ai sensi dell'art. 56 comma 2 Decreto Legislativo 446/97" che conferma dal

1° gennaio 2009 la tariffa al minimo di legge, con una ulteriore riduzione del 10% rispetto al 31/12/2008, così come determinato con delibera di Giunta n. 76 del 15/04/2008;

Vista la delibera di Consiglio N. 217 del 15/12/2008 che ha ridotto al 20% le agevolazioni sulle formalità richieste dal 1/1/2009 relative a veicoli uso locazione senza conducente, per quelle relative a veicoli ad uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, e per quelle relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea) richieste dal 1/1/2009con il precedente atto n. 87 del 26/5/2008;

Considerato che per tutto quanto sopra esposto le agevolazioni d'imposta concesse nell'anno 2009 sono state le seguenti:

a) Nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a	
soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai famigliari	
di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.	
Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o	
sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della	<b>N.</b> 11 1000/
Legge 12/3/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate	Nella misura del 20%
30/7/2001 n. 72.	rispetto alla tariffa
Per ciascun soggetto avente diritto l'agevolazione nel pagamento del	determinata.
tributo in oggetto può essere riconosciuta relativamente alla	
immatricolazione di un solo autoveicolo in un periodo di 4 anni e	
purché sia di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a	
benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore a diesel.	
b) Formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente, richieste a	Nella misura dell'80%
favore di imprese esercenti i servizi di locazione di veicoli senza	rispetto alla tariffa
conducenti;	determinata.
c) Formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a	Nella misura dell'80%
favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;	rispetto alla tariffa
	determinata.
d) Formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a	Nella misura dell'80%
favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea	rispetto alla tariffa
(taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);	determinata
e) Per la prima formalità trascritta a seguito di successione ereditaria.	Nella misura del 20%

rispetto alla tariffa
determinata.

**Visto** il Ricorso al Tar del Lazio proposto dalla Provincia di Roma (ricorso RG. 1044/08), notificato per fax a questa Amministrazione in in data 14/11/2008, per annullamento, previo decreto cautelare, della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 de l 26/5/2008;

**Dato atto** che il ricorso assegnato alla sez. 2 quater è stato rigettato in data 17/11/2008 dal Presidente della sezione, inaudita altera parte;

**Dato altresì** atto che successivamente, in data 25/11/2008, con l'ordinanza cautelare n. 5508/08 la stessa sezione del Tar ha rigettato l'istanza cautelare della Provincia di Roma per il ricorso di cui trattasi, in quanto lo stesso non appariva assistito da sufficiente fumis boni juris;

**Visto** che con ordinanza n. 167 del 4/2/2009 del Tar Lazio comunicata in data 11/2/2009, il fascicolo inerente al ricorso è stato trasmesso al competente ufficio del Tar Toscana,

Dato atto che con sentenza n. 1439 del 16 settembre 2009 il Tar Toscana ha rigettato definitivamente il ricorso proposto dalla Provincia di Roma nei confronti della Provincia di Firenze.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale del 24 aprile 2009, prot. 12605/2009, con oggetto: "imposta provinciale di trascrizione (IPT). Artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Chiarimenti in ordine alle disposizioni recanti la potestà regolamentare delle Province. Riduzione della tariffa base", allegata parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Ministero con detta nota intende precisare le casistiche, tutte determinate da leggi statali, per le quali le Province possono approvare agevolazioni ed esenzioni;

Considerato che nessuna delle riduzioni sopra indicate rientra nelle agevolazioni indicate nella nota sopra indicata;

**Ritenuto** pertanto necessario modificare il vigente Regolamento dell'imposta annullando dal 1/1/2010 le agevolazioni precedentemente concesse e indicate al punto 2 dell'articolo 5 del Regolamento dell'Imposta provinciale di trascrizione;

**Dato** atto che la manovra di cui al presente atto comporterà un miglioramento di euro 600.000,00 al gettito IPT già iscritto nella proposta al Bilancio di previsione 2010 e in quella al Bilancio pluriennale 2010 -2012;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e sulla base dei principi di cui all'art. 153 del D.Lgs medesimo;

Visto il parere favorevole della 1. Commissione Consiliare espresso nella seduta del 1 dicembre 2009;

### **DELIBERA**

- 1) Di abrogare per effetto della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2009 prot. 12605/2009, avente ad oggetto "Imposta Provinciale di trascrizione (IPT). Artt. 52 e 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. chiarimenti in ordine alle disposizioni recanti la potestà regolamentare delle Province. Riduzione della tariffa base", a decorrere dal 01/01/2010 le agevolazioni sotto indicate:
  - a) Nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.
    - Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/3/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/7/2001 n. 72.
    - Per ciascun soggetto avente diritto l'agevolazione nel pagamento del tributo in oggetto può essere riconosciuta relativamente alla immatricolazione di un solo autoveicolo in un periodo di 4 anni e purché sia di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore a diesel.
  - b) Formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente, richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione di veicoli senza conducenti;
  - c) Formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
  - d) Formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. servizio pubblico non di linea);
  - e) Per la prima formalità trascritta a seguito di successione ereditaria.
- 2) Di abrogare conseguentemente il punto 2 dell'articolo 5 del regolamento vigente;
- 3) Di incaricare il funzionario preposto all'ufficio entrate di notificare il presente atto all'Aci Pra di Firenze;

**4)** Di inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze – Ufficio Federalismo Fiscale per la pubblicazione sulla G.U. ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/97.

Dopo ampio e approfondito dibattito, il Presidente mette in votazione, con il sistema della votazione elettronica, il su riportato schema di delibera ottenendosi il risultato riportato in atti, accertato dagli scrutatori Giunti e Villa e proclamato dal Presidente.

Si riporta di seguito l'esito della votazione elettronica:

Presenti: 35 Votanti: 35 Astenuti: Nessuno

Non partecipanti al voto: Nessuno

Maggioranza richiesta: 18

Favorevoli: 22

Contrari: 13 (Baldini, Calò, Ciampolini, Comucci, Cordone, Franchi, Lensi, Massai,

Nascosti, Sensi, Tondi, Verdi e Villa)

La delibera è APPROVATA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. David ERMINI)

(Dott.ssa Emilia TRISCIUOGLIO)

Il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/"